

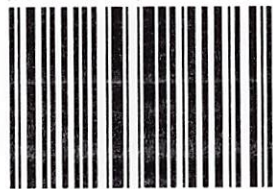


REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

AOOCRT Protocollo n. 0012508/25-09-2024



LEX M
PDL 278

Firenze, 19 settembre 2024

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Proposta di Legge

Disposizioni in merito alla tutela dei piccoli teatri nei piccoli borghi toscani. Modifiche alla Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

D'iniziativa dei Consiglieri:

Diego Petrucci

Vittorio Fantozzi



Proposta di Legge regionale

Disposizioni in merito alla tutela dei piccoli teatri nei piccoli borghi toscani. Modifiche alla Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

Sommario

Preambolo

Art. 1- Forme del sostegno regionale. Modifica all'articolo 39 della Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010

Art. 2 – Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere b), m) e v) dello Statuto;

Vista la Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo);

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e in attuazione degli indirizzi contenuti nella "Strategia regionale per le Aree interne 2021-2027", intende assicurare un sostegno alle aree interne del territorio regionale. Tale Strategia è volta ad investire nei territori fragili e periferici, dotati di un patrimonio culturale, risorse naturali e produzioni agroalimentari specializzate che rappresentano veri punti di forza da rilanciare ed accrescere. Tale approccio promuove inoltre interventi volti alla combinazione ed al coordinamento delle politiche settoriali e delle diverse fonti di finanziamento, al fine di contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico;



2. In particolare, nelle aree interne della Toscana i piccoli borghi rappresentano un tratto indelebile dell'identità toscana e racchiudono fondamentali aspetti caratterizzanti della nostra cultura, folklore e tradizione.
Nei piccoli borghi sono presenti i così detti "piccoli teatri" che sono essi stessi un elemento di identità, di unione comunitaria e di socialità e che oltre ad offrire una proposta culturale in aree marginali molto spesso contribuiscono in maniera fondamentale a mantenere in vita le tradizioni ed il folklore toscano.
3. Il fenomeno dello spopolamento dei piccoli borghi mette sempre più a rischio l'estinzione dei piccoli teatri causando un impoverimento del tessuto culturale e sociale del nostro territorio toscano.
4. In questa ottica, al fine di perseguire gli obiettivi individuati dalla Regione Toscana come prioritari e strategici, si ritiene opportuno introdurre nell'ambito della normativa regionale in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo un sostegno per la tutela dei piccoli teatri nei piccoli borghi, finalizzato a contrastare lo spopolamento delle aree interne e a preservare i piccoli teatri a rischio di chiusura.

Approva la seguente legge

Art. 1

Forme del sostegno regionale. Modifica all'articolo 39 della Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è inserito il seguente comma:

2.bis) gli enti, istituzioni e fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell'attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali per accedere ai contributi di cui alle lettere a), b), d), e) e e bis) del comma 2, dell'articolo 39, devono realizzare almeno due rappresentazioni teatrali, anche in sede di prova generale, a titolo gratuito, nei piccoli teatri dei piccoli borghi toscani.

Ai fini del presente comma, per piccoli teatri si intendono teatri con un numero di posti a sedere inferiore a 200 e per piccoli borghi si intendono Comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Relazione illustrativa

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e in attuazione degli indirizzi contenuti nella “Strategia regionale per le Aree interne 2021-2027”, intende assicurare un sostegno alle aree interne del territorio regionale. Tale Strategia è volta ad investire nei territori fragili e periferici, dotati di un patrimonio culturale, risorse naturali e produzioni agroalimentari specializzate che rappresentano veri punti di forza da rilanciare ed accrescere. Tale approccio promuove inoltre interventi volti alla combinazione ed al coordinamento delle politiche settoriali e delle diverse fonti di finanziamento, al fine di contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico.

In particolare i piccoli borghi rappresentano un tratto indelebile dell'identità toscana e racchiudono fondamentali aspetti caratterizzanti della nostra cultura, folclore e tradizione.

Nei piccoli borghi sono presenti i così detti piccoli teatri che sono essi stessi un elemento di identità importante, ma soprattutto un elemento di unione comunitaria, di socialità e svolgono la funzione essenziale di preservare e di valorizzare tanti aspetti culturali soprattutto in ambito culturale, folcloristico e tradizionale.

Questi piccoli borghi ed in particolare questi piccoli teatri sono chiaramente a rischio estinzione a causa del fenomeno dello spopolamento delle aree interne. Se i piccoli borghi si spopolano si crea un circolo vizioso poichè non ci sono più persone, e di conseguenza i teatri non vengono vissuti e pertanto rischiano la chiusura.

Con la chiusura dei piccoli teatri dei piccoli borghi si rischia un impoverimento del tessuto culturale e sociale delle comunità che fa parte di questo cortocircuito che stiamo vivendo.

Su queste premesse, la presente proposta di legge prevede iniziative a tutela dei piccoli teatri nei piccoli borghi affinché possano preservarli e scongiurarne la chiusura e quindi la perdita dei valori toscani.

In dettaglio l'articolo 1 della presente Proposta di Legge prevede che tutti gli enti, istituzioni e fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell'attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali per accedere ai contributi della Regione Toscana, previsti dalla Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010, svolgano almeno 2 rappresentazioni teatrali, anche in sede di prova generale, a titolo gratuito, nei piccoli teatri dei piccoli borghi toscani.

Per piccoli teatri si intendono teatri con un numero di posti a sedere inferiore a 200 e per piccoli borghi si intendono comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000.

Con l'articolo 2 si introduce, infine, la clausola di neutralità finanziaria attestante l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

Disposizioni in merito alla tutela dei piccoli teatri nei piccoli borghi toscani. Modifiche alla Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

Soggetto proponente:

Primo firmatario: Consigliere Diego Petrucci

Copertura finanziaria:

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Tipologia della proposta di legge:

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e in attuazione degli indirizzi contenuti nella “Strategia regionale per le Aree interne 2021-2027”, intende assicurare un sostegno alle aree interne del territorio regionale. Tale Strategia è volta ad investire nei territori fragili e periferici, dotati di un patrimonio culturale, risorse naturali e produzioni agroalimentari specializzate che rappresentano veri punti di forza da rilanciare ed accrescere. Tale approccio promuove inoltre interventi volti alla combinazione ed al coordinamento delle politiche settoriali e delle diverse fonti di finanziamento, al fine di contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico.

In questa ottica, al fine di perseguire gli obiettivi individuati dalla Regione Toscana come prioritari e strategici, si ritiene opportuno introdurre nell’ambito della Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo **un sostegno per la tutela dei piccoli teatri nei piccoli borghi, finalizzato a contrastare lo spopolamento delle aree interne e a preservare i piccoli teatri a rischio di chiusura.**

In dettaglio, la presente Proposta di Legge prevede che tutti gli enti, istituzioni e fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell’attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali per accedere ai contributi della Regione Toscana, previsti dalla Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010, svolgano almeno 2 rappresentazioni teatrali, anche in sede di prova generale, a titolo gratuito, nei piccoli teatri dei piccoli borghi toscani.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dell'attuazione della presente Proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

L'articolo 2 della Proposta di legge prevede la clausola di neutralità finanziaria attestante l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Dalla proposta di legge in esame non derivano inoltre oneri organizzativi in quanto la gestione operativa di tutti gli adempimenti amministrativi è svolta dalle strutture esistenti presso la Giunta regionale senza alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di legge prevede la "clausola di neutralità finanziaria", per cui si provvede attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali (oneri organizzativi) di cui si dispone a legislazione vigente.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE
/AULA**

SI ☐ (vedi allegato)

NO

☐

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:

ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI
EMENDAMENTI**

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

La relazione tecnico finanziaria deve infine garantire il corredo informativo durante l'intero iter legislativo, dando conto dell'introduzione in Commissione o in Aula di eventuali emendamenti per i quali deve essere garantita la copertura finanziaria in virtù dei principi sopra esposti.